PROVVIDENZE A FAVORE DEI NOTAI DELL'AFRICA ITALIANA RIMPATRIATI NEL REGNO

Art. 5

Nell'esercizio del loro ufficio i notai temporaneamente assegnati in soprannumero ad Comune capoluogo di un distretto notarile debbono osservare tutte le disposizioni vigenti relative allo stesso esercizio, in quanto non siano incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inseriva nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

Data a Roma, addi' 17 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - De Marsico - Teruzzi - Acerbo

Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Versione in vigore dal 6 agosto 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei notai dell'Africa italiana rimpatriati nel Regno
Estremi	Legge 17 giugno 1943, n. 641
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-notai-dell-africa-italiana-rimpatriati-nel/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it